

**ALLEGATO alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Imposta di soggiorno – Regolamento per la sua disciplina – Approvazione modifiche.**

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI LUCCA (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 4 del 31.01.2013)	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <u>grassetto sottolineato</u> ; le abrogazioni in <del>carattere barrato</del> )
<p align="center"><b>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta</b></p> <p>3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio, come stabilisce la Legge Regione Toscana 23.3.2000 n° 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affittacamere professionali e non</li> <li>- Agriturismi</li> <li>- Alberghi</li> <li>- Aree di sosta attrezzate per uso turistico</li> <li>- Campeggi</li> <li>- Casa per ferie</li> <li>- Case e appartamenti per vacanze</li> <li>- Ostelli per la gioventù</li> <li>- Parchi di vacanza</li> <li>- Residence</li> <li>- Residenze d'epoca</li> <li>- Residenze turistico-alberghiere</li> <li>- Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva</li> <li>- Villaggi turistici.</li> </ul>	<p align="center"><b>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta</b></p> <p>3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio, come stabilisce la Legge Regione Toscana 23.3.2000 n° 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affittacamere professionali e non</li> <li>- Agriturismi</li> <li>- Alberghi</li> <li>- Aree di sosta attrezzate per uso turistico</li> <li>- Campeggi</li> <li>- Casa per ferie</li> <li>- Case e appartamenti per vacanze</li> <li>- Ostelli per la gioventù</li> <li>- Parchi di vacanza</li> <li>- Residence</li> <li>- Residenze d'epoca</li> <li>- Residenze turistico-alberghiere</li> <li>- Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva</li> <li>- Villaggi turistici.</li> </ul> <p>4. <u><b>Rientrano inoltre nelle strutture ricettive anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico.</b></u></p>
<p align="center"><b>Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto incaricato della riscossione</b></p> <p>2. Il soggetto incaricato della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta stessa.</p>	<p align="center"><b>Articolo 5 - Soggetto passivo e <u>soggetto responsabile dei versamenti</u></b></p> <p><u><b>2. Il soggetto responsabile dei versamenti delle somme riscosse sulla base delle presenze registrate e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta stessa.</b></u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <u>grassetto sottolineato</u> ; le abrogazioni in <del>carattere barrato</del> )
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6 - Misura dell'imposta</b></p> <p>1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in base al prezzo applicato dal gestore, secondo le fasce indicate nei commi successivi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nel periodo di alta stagione e per una sola notte nel periodo di bassa stagione, come definiti dal successivo art. 7. Nel caso di ricorrenti e ripetuti pernottamenti non consecutivi, effettuati nello stesso mese solare e nella stessa struttura ricettiva, l'imposta è dovuta complessivamente per sei notti.</p> <p>3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.</p> <p>4. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti fasce di prezzo riferite al costo del singolo pernottamento di una persona, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi:</p> <p>Fascia di prezzo Da € 1,00 a € 29,99 Da € 30,00 a € 69,99 Da € 70,00 a € 99,99 Da € 100,00 a € 129,99 Da € 130,00 in poi</p> <p>5. Nel caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6 - Misura dell'imposta</b></p> <p>1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive <u>con riferimento alla loro tipologia, come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. In particolare per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe". Per le strutture ricettive per cui non è prevista una tale classificazione, la tariffa dell'imposta non è differenziata nell'ambito della stessa tipologia.</u></p> <p>2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nel periodo di alta stagione e per una sola notte nel periodo di bassa stagione, come definiti dal successivo art. 7. <del>Nel caso di ricorrenti e ripetuti pernottamenti non consecutivi, effettuati nello stesso mese solare e nella stessa struttura ricettiva, l'imposta è dovuta complessivamente per sei notti.</del></p> <p>3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.</p> <p>4. <del>L'imposta è applicata sulla base delle seguenti fasce di prezzo riferite al costo del singolo pernottamento di una persona, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi:</del></p> <p>Fascia di prezzo Da € 1,00 a € 29,99 Da € 30,00 a € 69,99 Da € 70,00 a € 99,99 Da € 100,00 a € 129,99 Da € 130,00 in poi</p> <p>5. <del>Nel caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.</del></p>

<p><b>Articolo 10 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</b></p> <p>Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Lucca, entro gli stessi termini sopra previsti dall'art. 9 per il versamento al Comune, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato secondo le singole fasce di prezzo praticate, i giorni di permanenza, il numero delle esenzioni, l'imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante la distribuzione di apposito materiale informativo predisposto dall'Amministrazione Comunale inerente l'applicazione, l'entità, le esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p>	<p><b>Articolo 10 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</b></p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Lucca, entro gli stessi termini sopra previsti dall'art. 9 per il versamento al Comune, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato secondo <del>le singole fasce di prezzo praticate</del>, i giorni di permanenza, il numero delle esenzioni, l'imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. <b><u>La comunicazione di cui al periodo precedente va presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili fatta eccezione per i gestori delle strutture di cui al punto 4 dell'art. 2, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione solo se nel trimestre interessato la struttura è stata locata ad uso turistico.</u></b></p> <p>3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti <b><u>dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni</u></b>, mediante <b><u>indicazione in appositi spazi ben visibili e attraverso</u></b> la distribuzione di apposito materiale informativo predisposto dall'Amministrazione Comunale <del>inerente l'applicazione, l'entità, le esenzioni dell'imposta di soggiorno.</del></p> <p><b><u>6. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR 194/1996 - All. B.</u></b></p> <p><b><u>7. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (es. dichiarazione, copia dei versamenti, dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, ecc.).</u></b></p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <b>grassetto sottolineato</b> ; le abrogazioni in <b>carattere barrato</b> )
<p align="center"><b>Articolo 11 - Controllo e accertamento imposta</b></p> <p>1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 10, almeno sul 5% del totale delle strutture ricettive.</p> <p>2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27.12.2006, della legge 27.12.2006 n. 296.</p>	<p align="center"><b>Articolo 11 - Controllo e accertamento imposta</b></p> <p>1. Il Comune effettua il controllo <del>dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 10, almeno sul 5% del totale delle strutture ricettive,</del> <b><u>sull'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, con criteri di verifica a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.</u></b></p> <p><del>2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.</del></p> <p><b><u>2. La Polizia Municipale nell'espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 10 e ai versamenti dell'imposta effettuati.</u></b></p> <p><b><u>3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.</u></b></p> <p><b><u>4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.</u></b></p> <p><del>3-5.</del> Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168 della legge 27.12.2006 n. 296.</p>
<p align="center"><b>Articolo 12 – Sanzioni</b></p> <p>3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1 e per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.</p>	<p align="center"><b>Articolo 12 - Sanzioni</b></p> <p>3. Per l'omessa, <b><u>tardiva,</u></b> incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1, <b><u>per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva,</u></b> e per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.</p> <p><b><u>4. Gli importi del pagamento in misura ridotta, per le violazioni di cui al comma precedente, è stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689, anche in maniera differenziata</u></b></p>

per tipologia di violazione.

5. Nel caso di presentazione tardiva della dichiarazione ed in assenza di irregolarità nel versamento dell'imposta, si applica comunque la sanzione minima prevista.